

[Circolare Tesoro](#)

**MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

Circ. 17 febbraio 2000, n. 3⁽¹⁾.

Modifiche alla *Circ. 26 marzo 1999, n. 1* concernente l'attuazione del comma 3 dell'art. 28 della legge n. 448 del 1998. (Estinzione agevolata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti).

⁽¹⁾ Emanata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Pubblicata nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2000, n. 45.

Alle Regioni
Alle Province autonome di Trento e Bolzano
Alle Amministrazioni provinciali e comunali
Alle Comunità montane
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Ufficio legislativo
Alla Conferenza Stato-regioni
Alla Conferenza Stato-regioni e autonomie locali
All'A.N.C.I.
Alla Corte dei Conti - Segretariato generale

Premessa

La presente modifica della *circolare n. 1 del 1999* è dettata dalla necessità di rispondere ad alcune esigenze manifestatesi nel corso del primo anno di operatività dell'art. 28, comma 3, della *legge n. 448 del 1998*.

Le variazioni riguardano principalmente gli adempimenti a carico degli Enti destinatari della norma, nonché le scadenze già previste dalla precedente circolare alla luce dell'entrata a regime del «doppio versamento» del debito residuo per l'estinzione anticipata alla pari dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

1. Adempimenti formali a carico dell'ente e procedure da adottare per l'estinzione anticipata, ai sensi dell'art. 28, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Gli enti previsti dall'art. 28, comma 1, della *legge 23 dicembre 1998*, per le finalità di cui al successivo terzo comma della citata legge, devono presentare un piano finanziario quinquennale da cui risulti che il rapporto debito/PIL, rappresentato da un valore che evidenzi almeno due cifre decimali diverse da zero (es.: 0,00000034), alla fine del quinto anno si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto all'anno iniziale.

Detto piano finanziario, da redigersi conformemente al prospetto allegato, e corredato da una dettagliata relazione illustrativa, deve essere approvato con delibera di consiglio dell'Ente.

Per il periodo 1999-2004 i valori del PIL nazionale da utilizzare per il calcolo del rapporto sono evidenziati, in miliardi di lire, nella *circolare 13 ottobre 1999, n. 2* del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1999, n. 250).

Per i piani che verranno redatti negli anni successivi al 2000, i dati del PIL nazionale da utilizzare saranno indicati con informativa del suddetto Ministero.

La procedura di estinzione anticipata dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ha inizio con la presentazione entro il 31 marzo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento del tesoro - Direzione I ed alla Cassa depositi e prestiti, della domanda di estinzione con allegati il piano finanziario quinquennale, la relazione illustrativa e la delibera consiliare di approvazione.

La domanda deve indicare, oltre all'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'estinzione anticipata, anche l'eventuale distribuzione dello stesso nell'arco del quinquennio nonché le scadenze nelle quali effettuare i versamenti dell'anno in corso.

I versamenti, infatti, possono essere effettuati entro e non oltre le date del 30 giugno e del 31 dicembre di ciascun anno, tenuto conto che la riduzione del debito residuo decorrerà dal 1° luglio, per i pagamenti effettuati entro il 30 giugno, e dal 1° gennaio dell'anno successivo, per quelli effettuati entro il 31 dicembre.

Nel caso in cui il piano finanziario preveda estinzioni distribuite nell'arco del quinquennio, gli enti dovranno comunicare entro il 31 marzo di ogni anno le date prescelte per i versamenti.

Compiuta l'istruttoria delle domande, la Cassa depositi e prestiti rende noto, entro il 30 aprile, l'esito dell'analisi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, entro il 15 maggio, provvede ad informare gli enti circa l'approvazione del piano finanziario, autorizzando la Cassa depositi e prestiti ad estinguere anticipatamente i mutui.

La Cassa, al fine di consentire l'effettuazione dei versamenti, comunica all'ente, rispettivamente entro il 15 giugno ed il 30 ottobre, l'importo da versare alle scadenze prescelte e l'elenco dei mutui oggetto di estinzione, nonché le modalità di pagamento.

La Cassa depositi e prestiti, per la redazione del suddetto elenco, segue il criterio di dare priorità ai mutui concessi con tasso nominale più elevato e, a parità di tasso, con vita residua più breve.

La Cassa, inoltre, provvede ad estinguere anticipatamente alla pari mutui fino a concorrenza dell'ammontare delle risorse indicate dall'ente. Resta stabilito, pertanto, che non può procedersi all'estinzione parziale di un singolo mutuo, né possono essere estinti mutui con

oneri di ammortamento a carico di altri soggetti.

Qualora i mutui oggetto di estinzione non fossero stati interamente somministrati, le somme non erogate saranno compensate con il debito residuo.

Gli enti, effettuato il versamento, sono tenuti a trasmettere con urgenza, anche via fax (n. 06.4221.5371), alla Cassa depositi e prestiti - Divisione V - copia della quietanza rilasciata dalla Tesoreria provinciale o copia della ricevuta del bollettino di c/c postale. Successivamente la Cassa depositi e prestiti provvederà ad estinguere i mutui e a trasmettere agli enti interessati il relativo provvedimento.

Va, infine, evidenziato che, ai sensi della circolare 27 aprile 1999, n. 19 del Ministero dell'interno F.L., l'eventuale contributo erariale spettante sui mutui oggetto di estinzione rimane invariato sia per quanto attiene all'aspetto quantitativo sia per quanto attiene alla durata del contributo stesso.

2. Monitoraggio dei piani finanziari ed eventuale applicazione delle sanzioni.

La Cassa depositi e prestiti effettua il monitoraggio annuale dei piani finanziari.

A tal fine, entro il 30 giugno di ogni anno, gli enti trasmettono alla Cassa depositi e prestiti un prospetto strutturato in maniera analoga al piano finanziario presentato ed approvato, che riporta i dati di consuntivo dell'esercizio precedente e le eventuali nuove stime per gli anni successivi.

In presenza di una dinamica divergente da quella programmata, la Cassa depositi e prestiti provvede ad informare il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Con cadenza annuale la Cassa depositi e prestiti trasmette allo stesso Ministero un prospetto da cui devono risultare i dati relativi alle estinzioni anticipate e l'ammontare della penale calcolata alla data del provvedimento di estinzione ai sensi dell'art. 11, comma 1, del *decreto ministeriale 7 gennaio 1998* del Ministero del tesoro.

Nel caso in cui, alla fine del quinquennio, non sia stato raggiunto l'obbiettivo della riduzione almeno del 10 per cento del rapporto debito/PIL, la Cassa depositi e prestiti ne darà comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai fini dell'emanazione del provvedimento per l'attivazione della procedura del recupero della penale, come previsto dall'art. 28, comma 3, della legge in argomento.

Il recupero coattivo delle somme eventualmente dovute viene disposto anche secondo le modalità indicate dal *decreto ministeriale 7 gennaio 1998*, art. 9, comma 4, del Ministero del tesoro.

Il Ministro: Amato

Allegato A

Comune (o Provincia) di							
Prospetto programmatico di riduzione del rapporto debito / PIL							
		1999	2000	2001	2002	2003	2004
1	Sezione I						
2	Debito a inizio anno	-	-	-	-	-	-
3	Spese in conto capitale finanziate con mutui	-	-	-	-	-	-
4	Altre spese in conto capitale	-	-	-	-	-	-
5	Avanzo di parte corrente (entrate correnti meno spese correnti)	-	-	-	-	-	-
6	Entrate di parte capitale (trasferimenti in c/capitale,alienazione di beni, ecc.) di cui dismissioni mobiliari	-	-	-	-	-	-
7	Avanzo di amministrazione (previsto o utilizzato)	-	-	-	-	-	-
8	Debito a fine anno 1+2+3-4-5-6	-	-	-	-	-	-
9	Sezione II						
10	Mutui e prestiti obbligazionari	-	-	-	-	-	-
11	Quote capitale rimborsate o da rimborsare	-	-	-	-	-	-
12	Incremento tendenziale del debito = 8-9	-	-	-	-	-	-
13	Rimborso anticipato mutui Cassa depositi e prestiti	-	-	-	-	-	-
14	Incremento programmato del debito = 10-11	-	-	-	-	-	-
15	Debito programmato a fine anno = 1+12 = 7	-	-	-	-	-	-
16	Sezione III						
17	PIL nazionale	-	-	-	-	-	-
18	Rapporto debito a fine anno/PIL	-	-	-	-	-	-